REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 239 del 21/07/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 8/2008 S.M.I. . CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI "FERRARELLE" IN COMUNE DI RIARDO (CE). AUTORIZZAZIONE NUOVA PERFORAZIONE POZZO FA1. ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che con D.M. del 02/09/1932 è stata rilasciata la concessione denominata “Ferrarelle” per lo sfruttamento in perpetuo del giacimento di acque minerali in Comune di Riardo (CE) per un’estensione di ha 15.63.35;
b. la soc. Ferrarelle s.p.a., C.F. *04864160587*, con sede legale in Roma, alla Via Porta Pinciana, n. 4 è titolare della citata concessione a seguito dell’adozione del decreto D.D. n. 54 del 22/09/2005;
c. che con nota prot. n. 0722183 del 21/10/2013, a seguito dell’emanazione della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, per quanto disposto dall’articolo 1 comma 107, la concessione “Ferrarelle” continua quale concessione temporanea di durata trentennale a far data dal 12/08/2008 (data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2008);
d. che con istanza datata 23/10/2015, acquisita dalla U.O.D.51.02.03 al prot. n 2015.0744272 del 03/11/2015, ripresentata, secondo i canoni stabiliti dal regolamento regionale 10/2010, in data 22/03/2016, prot n. 2016.0199654 del 22/03/2016, la soc. Ferrarelle SpA ha chiesto, tra l’altro, al fine di preservare l’equilibrio della miscela Ferrarelle e l’ottimale distribuzione degli emungimenti nell’area in concessione di ricaptare la sorgente FA con l’intento di ripristinare la facies geochimica originaria, mediante la realizzazione di un pozzo sostitutivo dei pozzi denominati FA e FB, da realizzarsi, come da indicazione pervenuta a seguito di integrazione documentale, sul Fg di mappa n. 20 particella n. 5064 del Comune di Riardo (CE);
e. che la U.O.D. 51.02.03 con nota prot. n. 0378313 del 01/06/2016 ha chiesto, ad integrazione della istanza presentata, la documentazione necessaria per la realizzazione della nuova perforazione;
f. che detta documentazione è pervenuta con note acquisite al protocollo ai nn. 0375462 del 01/06/2016, 0399109 del 10/06/2006 e 0410791 del 16/06/2016;
g. che la soc Ferrarelle spa, con nota del 07/06/2016, prot n. 0399109 del 10/06/2006 ha dichiarato di avvalersi in merito ai lavori a farsi per la chiusura mineraria dei pozzi FA e FB della fidejussione bancaria rilasciata dalla UBI Banca Popolare di Ancona n. 5441/29 del 17/02/2015 a favore della Regione Campania, già depositata in sede di rinnovo della concessione Ferrarelle II, entro cui ricade la concessione Ferrarelle, aventi le stesse finalità e di valore economico maggiore di quello necessario all’esecuzione dei lavori a farsi;
h. che è stata acquisita, prot. 04110791 del 16/06/2016, la dichiarazione del tecnico incaricato circa l’esclusione degli interventi a farsi dalle procedure di verifica alla Valutazione d’Impatto ambientale in quanto gli stessi oltre a non comportare modifiche rispetto a quanto valutato dal competente Settore regionale, in ordine al rinnovo della concessione stessa espressa con DD n. 605 del 01/12/2006, senza modificare gli emungimenti consentiti nell’ambito delle concessioni esaminate e comunque per una portata di esercizio dello stesso pozzo a farsi non superiore a 2 l/sec;

PRESO ATTO

a. del programma dei lavori nonché della relazione idrogeologica e della relazione tecnico finanziaria trasmessi dalla società istante rispettivamente in allegato alle note integrative datate 30/05/2016, prot. n. 0375462 del 01/06/2016 e del 15/06/2016 prot. n.0410791 del 16/06/2016;
b. della idoneità della documentazione presentata relativamente alle distanze dei pozzi indicate negli articoli 62 e 63 del D.P.R. 9/4/1959, n 128;

CONSIDERATO che:

a. l’eventuale emungimento rientra nello sfruttamento sostenibile della risorsa non comportando incrementi del prelievo totale della risorsa valutata in sede di rinnovo della concessione “Ferrarelle II”;
b. il reinserimento del nuovo pozzo in miscela per la produzione del prodotto Ferrarelle, potrà avvenire previo rilascio della necessaria autorizzazione riportata dall’articolo 10 della l.r. 8/2008, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e di quanto disposto dal Decreto del Ministro della Salute del 10/02/2015 e previo parere della competente azienda sanitaria locale;

RITENUTO pertanto di dover favorevolmente accogliere la richiesta in premessa

VISTO:

a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;*
b. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
c. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 – *Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
d. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
e. 'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;
f. l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
h. la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012 ss.mm.ii, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
i. la deliberazione della Giunta Regionale 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive alla Dr. Roberta Esposito;
j. il DPGR n. 273 del 13/11/2013 con il quale è stato conferito, tra l'altro, l'incarico di dirigente della U.O.D. 51.02.03 "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" al Dr. Fortunato Polizio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente delI'U.O.D 03 "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La Società "Ferrarelle s.p.a.", cod. fisc. 04864160587, con sede legale in via di Porta Pinciana n. 4 – Roma (RM), titolare della concessione, originariamente in perpetua, per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Ferrarelle", in comune di Riardo (CE), dell'estensione per un'estensione di ha 15.63.35 è autorizzata a realizzare un nuovo pozzo da denominarsi "FA1", in sostituzione dei pozzi denominati "FA" e "FB", nell'appezzamento di terreno riportato in Catasto al foglio di mappa n. n. 20 particella n. 5064 del Comune di Riardo (CE), come riportato nella planimetria allegata al presente decreto in quanto dello stesso è parte integrante;

2. la società è tenuta:
   2.1 all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii., dal regolamento n ° 10/2010, e delle prescrizioni e condizioni dettate nel provvedimento di rilascio della concessione con D.M. del 02/09/1932 e di quanto previsto e disposto in sede di rinnovo della concessione "Ferrarelle II" rilasciato con D.D. n. 47 del 27/11/2006 nel cui ambito ricade la concessione ex perpetua "Ferrarelle";

2.2 ad aggiornare la cauzione (art. 4, comma 17 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 31 del regolamento n°10/2010), presentata per l'ev entuale chiusura mineraria e il ripristino ambientale, annualmente in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo;
2.3 ad aggiornare la perizia tecnica relativa alle pertinenze, così come definite al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8/08, con una chiara ed univoca descrizione, anche grafica ove ricorrono le condizioni, delle stesse;
2.4 ad effettuare, nel caso di indagini negative, la chiusura mineraria del pozzo nel rispetto dell'art. 29 e del disciplinare di cui al regolamento n.10/10 di attuazione della l.r. n. 8/08;
2.5 ad inviare alla Unità Operativa Territoriale di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL Caserta/1, competente ai sensi dell'art. 37 comma 9 della L.R. 8/2008, ogni necessaria e utile comunicazione nonché relazione conclusiva sulle programmate attività;
2.6 ad acquisire l' autorizzazione regionale, per quanto previsto dal regolamento di attuazione della L.R. 8/2008 e previo parere della azienda sanitaria locale all'ASL di Caserta - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - ai fini della utilizzazioni delle acque minerali emunte dal nuovo pozzo nel rispetto della miscela Ferrarelle e di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015;
2.7 a presentare la istanza di cui al precedente punto 2.6 nei limiti delle modalità di prelievo e di potenzialità di emungimento del pozzo come descritte nel programma di lavori presentato e comunque senza modificare gli emungimenti complessivi consentiti nell'ambito delle concessioni esaminate in sede di VIA;

3. il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi;

4. l'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione, da parte della società, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (vincolo paesaggistico, eventuali vincoli di area parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) ed urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto minerario;

5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008 s.m. i., nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;

6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

7. il presente provvedimento sarà notificato alla società in via telematica e in copia trasmesso:
   7.1. all'Assessore delegato alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Acque minerali e termali;
   7.2. al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
   7.3. al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
   7.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   7.5. alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
   7.6. al Comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
   7.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.
   7.8. all'ASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Fortunato Polizio